RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 20

L'ultimo capoverso dell'articolo unico della legge 7 giugno 1937-XV, n. 911, di conversione del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e' sostituito dal seguente:

«Le funzioni di direttore, vice-direttore e chimico della Regia Zecca saranno affidate, rispettivamente, a un funzionario di grado quinto o sesto del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze a un funzionario di grado settimo del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, ad un funzionario di grado ottavo del ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane».

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it